

PRESIDENTE. Su questo articolo 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

MEZZANOTTE. Io approvo pienamente l'articolo; solamente vorrei rivolgere all'onorevole ministro una preghiera. Nella tabella A; ai capi sezione di seconda classe trovo aggiunte le parole: « *o cassiere economo* ». Non credono il ministro e la Giunta che sarebbe opportuno cancellare quelle parole, dal momento che del cassiere-economista non si fa una carriera a parte, e che sia meglio dare al ministro la facoltà di affidare le funzioni di cassiere-economista anche ai capi sezione di prima classe? Credo che alla soppressione di queste parole non vi sarà difficoltà, una volta che la carriera non è separata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MANNA, *relatore*. Veramente una volta che sono stati equiparati i capi sezione al cassiere economo, quelle parole « *o cassiere economo* » possono anche esser soppresse, perchè il ministro vedrà se sia il caso di dare la carica di cassiere-economista ad un capo sezione di prima o di seconda classe. Quindi la Giunta generale del bilancio non si oppone alla proposta dell'onorevole Mezzanotte.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mezzanotte.

Voci. Bravo! Bravo Mezzanotte! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 1 ed insieme con l'articolo 1 anche le tabelle A e B, che vi sono annesse, col'avvertenza che nella tabella A, a pagina 9, dove è detto « capi sezione o cassiere economo di seconda classe » saranno tolte le parole « *o cassiere economo* ».

(*È approvato*).

Art. 2.

I funzionari delle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti non possono essere applicati al Ministero se non per servizi concernenti le Commissioni giudiziarie ed i gabinetti del ministro e sotto-segretario di Stato o per determinati lavori legislativi, secondo le norme che per quest'ultimo caso verranno stabilite nel regolamento.

Salva l'eccezione di cui sopra, l'applicazione degli altri funzionari ed il servizio degli impiegati straordinari cesserà entro sei mesi dall'attuazione del nuovo organico.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai nuovi posti dell'organico sarà provveduto con la promozione degli impiegati di ruolo, e con l'ammissione in pianta degli impiegati degli economati generali dei benefici vacanti attualmente applicati al Ministero che abbiano i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni e secondo le norme da fissarsi nel regolamento.

Agli effetti del biennio richiesto dal regio decreto 29 settembre 1893, n. 581, basterà che il precedente servizio del funzionario abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno due anni per ogni classe sempre quando la promozione che ne seguirebbe non dovesse alterare la graduatoria d'esame.

Alla prima parte di questo articolo l'onorevole relatore e l'onorevole ministro hanno fatto sapere, che dopo le parole: « applicati al Ministero », dovrebbero aggiungersi anche le seguenti: « che abbiano i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni e secondo le norme da fissarsi nel regolamento ». È questo?

MANNA, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora con questa aggiunta metto a partito l'articolo terzo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Salva la disposizione dell'articolo 6 i rimanenti posti della carriera di ragioneria e d'ordine saranno assegnati a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie attualmente applicati al Ministero, in seguito a concorso per titoli secondo le norme del regolamento, e non oltre lo stipendio immediatamente superiore a quello di cui siano forniti al momento dell'apertura del concorso.

Qualora non si potesse provvedere nel modo suindicato ai posti vacanti, il concorso anzidetto potrà essere esteso a tutti i funzionari delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 5.

I nuovi posti dell'ufficio di traduzione saranno conferiti in seguito a concorso, secondo le norme del regolamento.

(*È approvato*).